



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 337 del 2 maggio 2012

Di iniziativa dei Consiglieri:

***F. Zaratti - P. Palmieri - A. Paris - G. Miele - I. Rauti -
G. Parroncini - G. Rossodivita***

Oggetto:

***“Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare”***



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare

Proposta di legge regionale d'iniziativa dei consiglieri
membri della **Commissione Speciale Sicurezza, Integrazione sociale, Lotta alla Criminalità:**

Filiberto Zaratti (Presidente) (SEL)

Pino Palmieri (Vice Presidente) (Lista Polverini)

Antonio Paris (Vice Presidente) (Gruppo Misto)

Giancarlo Miele (PDL)

Isabella Rauti (PDL)

Giuseppe Parroncini (PD)

Giuseppe Rossodivita (Lista Bonino-Pannella)



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

9°-6°-10°-13°-CREL

2 MAG. 2012

Roma

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dot. Onorato Orticello)

RELAZIONE


Il tema del lavoro irregolare è ormai da molti anni oggetto di attenzione da parte di tutti: autorità politiche, studiosi, parti sociali. Sono diversi anni, ormai, che si registra, nel Lazio come in altre parti d'Italia, una gravissima situazione di sfruttamento e negazione dei diritti del lavoro – sia italiano che straniero – e al contempo, nei confronti degli immigrati, anche di negazione dei diritti umani.

Ci è sembrato necessario e urgente, nell'ambito delle competenze legislative di cui dispone la Regione, ma in sintonia con gli orientamenti del legislatore nazionale, produrre un intervento normativo regionale organico, che superi il mero piano dell'affermazione di principi, ai quali si è sinora fermata la produzione legislativa delle poche altre Regioni che vi abbiano dedicato attenzione.

Partendo dal presupposto che il problema dell'economia sommersa vada affrontato predisponendo una strategia complessiva, che tenga conto sia degli aspetti riguardanti la vigilanza e il controllo, sia di quelli più strettamente attinenti allo sviluppo settoriale e territoriale, fra gli obiettivi prioritari della legge regionale sul lavoro nero si riscontra quello di un sistema che premi gli imprenditori che perseguono obiettivi di sviluppo economico, rispettando le disposizioni contrattuali e di legge.

I punti cardine della legge possono sinteticamente riassumersi nei seguenti:

- 1) l'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi da parte degli imprenditori per ottenere agevolazioni regionali di qualsiasi tipo;
- 2) la comunicazione delle assunzioni ai centri per l'impiego, da parte degli imprenditori beneficiari, prima dell'inizio del rapporto di lavoro;
- 3) **l'individuazione di indici di congruità - parametri che definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, e la quantità delle ore lavorate - quale condizione per godere delle agevolazioni regionali**, sia pure consentendo un motivato scostamento da parte delle imprese che ottimizzano i fattori della produzione, e quale strumento per indirizzare i controlli, al di fuori di ogni logica di casualità o peggior arbitrarietà;
- 4) il potenziamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale;
- 5) l'erogazione di incentivi agli imprenditori che regolarizzano i rapporti di lavoro che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applichino ai lavoratori dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dagli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6) la costituzione di un Osservatorio Regionale per l'Economia Sommersa. Esso ha l'obiettivo di effettuare un'analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro.
- 7) ulteriori misure da definire in via amministrativa, e, in particolare, la possibilità di erogare incentivi alle imprese, in conformità al programma della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare e nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi d'aiuto e de minimis, finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro (comma 1).
- 8) la possibilità di concedere contributi per "assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e no".



Art. 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione Lazio individua indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze. In tale quadro favorisce, nei modi da definirsi con apposito regolamento, interventi specifici di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più in generale, ai cittadini.


2. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Lazio, in via diretta o indiretta, ai sensi delle vigenti leggi regionali, a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, nei capitolati di appalto della Regione Lazio, Aziende sanitarie ed Enti partecipati attinenti all'esecuzione di opere o servizi, nei bandi per l'erogazione da parte della Regione Lazio a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari, nazionali e regionali, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario, appaltatore o sub appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, nello specifico:

- a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti che portino ad un disagio sociale.

3. L'obbligo di cui al comma 2 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Lazio, sino all'approvazione della rendicontazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. In ogni caso, nei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere richiesto ai beneficiari il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente.

5. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta reato penale ai sensi del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n 138 art. 12, e, a titolo di sanzione, in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni




spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni all'Assessorato agli affari generali della Regione Lazio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e i rappresentanti legali degli Enti partecipati della Regione sono tenuti a verificare i contratti in essere rispetto alle prescrizioni della presente legge. Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità, i contratti s'intendono risolti di diritto.

7. L'inosservanza delle norme di cui al comma 6 è elemento di valutazione negativa nelle verifiche dell'operato dei Direttori generali e dei legali rappresentanti degli Enti partecipati della Regione.

8. La dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 2, comma 3, è condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Lazio, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali.

9. La Regione Lazio promuove la redazione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei quali la committenza pubblica assuma quale criterio per gli appalti di opere, servizi e forniture la previa quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle leggi in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'L. Caracciolo', written in a cursive script.

Art. 2


(Norme per la trasparenza e la legalità)

1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 5, della presente legge e, comunque, la Regione Lazio provvede alla riduzione o all'eventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i quali sia stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro **centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Lazio procede all'individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), di indici di congruità, articolati per settore e per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese). Gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare normale. Le Università laziali e gli organi ispettivi operanti sul territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi.

4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono obbligati, all'atto della domanda di attribuzione di benefici o della partecipazione a gare di appalto o della richiesta di erogazione di fondi e sino all'avvenuta conclusione del rapporto o all'avvenuta rendicontazione delle somme erogate, a fornire annualmente copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni




di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

5. La difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera del competente Assessorato della Regione Lazio entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati indicati al comma 4.

6. Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile. L'Assessorato regionale competente decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'Amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse. Non si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono effetti sui rapporti di lavoro o con gli enti previdenziali.

7. Gli indici di congruità di cui al comma 3 sono oggetto di revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Lazio dalle parti indicate al medesimo comma 0, in via ordinaria, ogni tre anni.

8. Entro **centottanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede altresì all'approvazione di un regolamento che disciplini la materia di contrasto al lavoro non regolare nell'ambito norme relative degli incentivi e dei benefici pubblici, e degli appalti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the lower right quadrant of the page.

Art. 3

(Azione ispettiva)


1. La Regione Lazio destina le risorse di cui all'articolo 6, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare. A tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. G. G.', located on the right side of the page.

Art. 4

(Osservatorio regionale sul lavoro non regolare e banca dati)

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Lazio istituisce l'Osservatorio regionale sul lavoro non regolare, a cui partecipino le Organizzazioni datoriali e le OO.SS. maggiormente rappresentative in ambito nazionale e gli enti bilaterali, con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche competenti, di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge, nonché di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non regolare alla definizione degli indici di congruità di cui all'articolo 2.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. C. C.', is located on the right side of the page.

Art. 5

(Sostegno all'emersione)

1. La Regione Lazio, nel limite delle risorse di cui all'articolo 6, promuove ulteriori misure di sostegno all'emersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale speciale Sicurezza e Integrazione Sociale, Lotta alla criminalità, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto e de minimis, incentivazioni finalizzate rapporti di lavoro subordinato. Per l'individuazione delle misure di cui al presente comma, la Regione Lazio, in coordinamento con la Commissione regionale speciale Sicurezza e Integrazione Sociale, Lotta alla criminalità, promuove la definizione settoriale di misure di sostegno all'uscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica. Promuove altresì, in coordinamento con le Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro non regolare, piani territoriali per l'emersione del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli enti locali delle comunità interessate, in relazione alle situazioni territoriali di particolare criticità che siano individuate di comune accordo. In tale ambito si terrà prioritariamente conto, fra l'altro, dei costi per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e no.

2. Le incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all'articolo 1, dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dell'indice di cui all'articolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nell'anno precedente.

3 Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

4 La Regione Lazio destina 1.000.000 di Euro provenienti dalla misura n. 125 del P.S.R. 2007-2013 per la formazione e l'integrazione sociale, compresi corsi di lingua italiana e sicurezza sul lavoro indirizzati ai cittadini stranieri residenti in Italia.



Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno copertura finanziaria, per l'anno 2012, per un importo pari a euro 3.000.000 mediante i fondi attualmente disponibili sul Cap. del bilancio regionale (u.p.b.). e, per l'anno 2013, per un importo di euro 5.000.000 sullo stesso capitolo regionale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Correll', is positioned in the lower right quadrant of the page.